



**COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA**

Piazza R. Bertoncini, 1 cap. 56022 (C.F. e P.I. 00172550501)

AVVISO PUBBLICO

BANDO PER LA CONCESSIONE DI n. 2 AREE CIMITERIALI PER LA COSTRUZIONE DI CAPPELLE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO DI CASTELFRANCO DI SOTTO – CAPOLUOGO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
Visti i Regolamenti nazionale e comunale di Polizia Mortuaria;
In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 160 del 28/11/2023;

RENDE NOTO

Che il Comune di Castel Franco di Sotto intende procedere alla concessione d'uso di n. 2 (due) aree cimiteriali destinate alla costruzione di cappelle gentilizie nel Cimitero del Capoluogo, individuate nell'elaborato grafico allegato al presente atto (ALLEGATO A).

ART. 1 NATURA, DURATA E PREZZO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha ad oggetto un bene demaniale ai sensi dell'art. 824, comma 2, del Codice Civile. La durata della concessione è fissata in anni 99 (novantanove) decorrenti dalla data di sottoscrizione della concessione medesima e, alla scadenza, a discrezione dell'Amministrazione potrà essere rinnovata alle condizioni che saranno stabilite dall'Amministrazione con riferimento all'epoca della richiesta.

Il prezzo della Concessione è fissato in € 40.000,00 (quarantamila/00).

Sono a carico del Concessionario, oltre al prezzo sopra indicato, gli oneri per la stipula dell'atto di Concessione in base alle tariffe vigenti al momento della stipula medesima.

Sarà altresì a carico del Concessionario ogni e qualsiasi onere derivante dalla costruzione della Cappella (Progettazione, costruzione, direzione lavori, collaudo, pareri Usl, diritti inerenti il rilascio del Permesso di Costruire e simili).

Art. 2- CARATTERISTICHE DELLE CAPPELLE

Le aree cimiteriali destinate alle costruzioni di cappelle hanno una superficie di ml. 4,10 x 3,50, completamente utilizzabile dal manufatto e possono avere all'esterno, sul fronte di ingresso, un marciapiede a protezione di larghezza non superiore a cm. 50,00 e lunghezza pari a quella del manufatto.

L' altezza consentita sarà di ml. 4,10, in gronda.

All'interno i loculi saranno in n. 10, collocati sui due lati e separati da un corridoio centrale.

E' consentita la collocazione di ossari, cinerari e di arredi funebri.

E' ammesso l'utilizzo di loculi/ossari in vetroresina.

Per la costruzione della Cappella dovrà essere conseguito idoneo Permesso di Costruire.

Art. 3 - REQUISITI DEI CONCESSIONARI

I richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere nati, avere la residenza o avere avuto la residenza nel Comune di Castelfranco di Sotto;
2. non essere titolari di altra concessione di area o sepoltura di famiglia nei Cimiteri del Comune di Castelfranco di Sotto;
3. non trovarsi in alcune delle cause di incapacità a contrattare con la pubblica Amministrazione;
4. essere in regola con le vigenti norme in materia antimafia.

ART. 4 - DIRITTO DI SEPOLTURA

A norma del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato ai concessionari e ai loro familiari, limitatamente al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado, ai fratelli ed alle sorelle; su richiesta del concessionario, tuttavia, è consentita la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenzze nei confronti del/i concessionario/i.

Il diritto di sepoltura si esercita nei limiti della capienza della tomba di famiglia, considerate anche le situazioni di riuso per riduzione e cremazione resti mortali.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone non rientranti tra quelle indicate nei precedenti commi del presente articolo.

Con la concessione il Comune conferisce al/i concessionario/i privato/i il solo uso della sepoltura, diritto non commerciabile né trasferibile o, comunque, non cedibile a terzi.

Le concessioni sono strettamente personali. Resta fermo l'effetto di successione legittima. I successori sono responsabili in solido per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, il tutto salvo rinuncia degli stessi a favore di altri contestatari o dell'Amministrazione.

ART. 5 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

A decorrere dal giorno di pubblicazione del presente bando, gli interessati potranno presentare istanza di concessione, in bollo, redatta secondo il modulo allegato (ALLEGATO B) al presente bando e scaricabile dal sito internet di questo ente all'indirizzo: <http://www.comune.castelfranco-di-sotto.pi.it/>.

Le aree saranno assegnate nell'ordine cronologico di presentazione della relativa domanda.

Pertanto il presente bando si riterrà chiuso all'atto della stipula del secondo contratto di concessione.

ART. 6 MODALITA' DI VERSAMENTO

All'atto di assegnazione dell'area dovrà essere versato il 10% dell'importo mediante Bonifico da effettuare a favore della Crédit Agricole Cariparma S.p.A. Ag di Castelfranco di Sotto – IBAN: IT54N0623070960000047010380 e il saldo in sede di stipula dell'atto di concessione, che dovrà avvenire entro 3 (tre) mesi dall'atto di assegnazione.

Si precisa che in caso di mancata stipula dell'atto da parte dell'assegnatario, l'acconto versato non verrà restituito.

ART. 7 OBBLIGHI DI MANUTENZIONE

Il concessionario ed i suoi successori sono obbligati per tutta la durata della concessione, a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della Cappella, nonché all'esecuzione di tutte le opere di

risanamento che l'amministrazione ritenga indispensabili per garantire il decoro, la sicurezza e l'igiene del sito cimiteriale.

Nel caso di incuria o abbandono della sepoltura si applicano le procedure previste dal regolamento di Polizia Mortuaria.

ART. 8 NORME FINALI

Con la presentazione della domanda il richiedente/concessionario accetta tutte le condizioni del bando stesso ed autorizza il Comune di Castelfranco di Sotto a trattare i propri dati personali in relazione al presente procedimento, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Il contratto di concessione dell'area non può essere ceduto a pena nullità.

In caso che sia prevista la traslazione di feretri da loculi comunali alla Cappella, tale traslazione avverrà alle condizioni stabilite per i servizi cimiteriali.

Per quanto non previsto dal presente avviso pubblico si fa rinvio alle leggi vigenti in materia e al Regolamento di Polizia Mortuaria.

Il presente avviso pubblico e la relativa modulistica sono pubblicati all'Albo Pretorio di Castelfranco di Sotto e sul sito internet del Comune: <http://www.comune.castelfranco-di-sotto.pi.it/>

Castelfranco di Sotto, lì _____

Il Responsabile del Settore n. 3
Arch. Pierguido Pini